

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 6.

Istituzione dell'Avvocatura regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), presso la Presidenza della Regione, è istituita l'Avvocatura regionale alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
2. L'Avvocatura regionale provvede, in particolare:
 - a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale e alla connessa difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;
 - b) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale, in collaborazione con i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta competenti, in ordine all'avvio delle liti attive e passive e all'opportunità di transigere o di conciliare le liti;
 - c) alla cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, in collaborazione con le strutture regionali competenti, in tutti i casi in cui il patrocinio della predetta Avvocatura si rende obbligatorio in relazione a contenziosi afferenti all'esercizio di funzioni prefettizie;
 - d) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale di affidamento di incarichi esterni di patrocinio per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale o quando questi si rendano necessari in relazione alla specificità o alla particolare complessità delle materie trattate

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 6 du 15 mars 2011,

portant institution du de l'Avocature de l'Administration régionale.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}

(Avocature de l'Administration régionale)

1. En application des dispositions de l'art. 59 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), est instituée à la Présidence de la Région l'Avocature de l'Administration régionale, chargée, à titre général, de représenter et de défendre l'Administration régionale devant les juridictions ordinaire, administrative et comptable.
2. L'Avocature de l'Administration régionale est notamment chargée:
 - a) D'assurer la protection légale des droits et des intérêts de l'Administration régionale et, partant, de défendre cette dernière en justice;
 - b) De formuler, en collaboration avec les dirigeants des structures régionales tour à tour compétentes, des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant la naissance des litiges actifs et passifs et l'opportunité de concilier les litiges ou de transiger;
 - c) D'entretenir les relations avec l'Avocature de l'État, en collaboration avec les structures régionales compétentes, et ce, dans les cas de différends concernant l'exercice des fonctions préfectorales où la saisine de ladite Avocature est obligatoire;
 - d) De formuler des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant l'attribution de mandats à des professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale – en vue de la représentation de cette dernière devant la Cour constitutionnelle ou

- o al grado o alla sede della circoscrizione della autorità giurisdizionale competente, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
- e) alla consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
- f) alla cura degli adempimenti e degli atti inerenti ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale;
- g) all'assunzione degli oneri relativi al patrocinio legale per gli amministratori e i dipendenti regionali nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. All'Avvocatura regionale è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti della qualifica unica dirigenziale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e degli altri requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed incaricato con le modalità stabilite per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), o, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, ad un soggetto esterno che abbia esercitato la professione di avvocato per almeno cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico; il trattamento economico complessivo spettante è stabilito dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta.
4. L'Avvocatura relazione annualmente al Presidente della Regione in merito allo stato del contenzioso che interessa l'Amministrazione regionale e alle necessità organizzative e funzionali della struttura, alla quale è assegnato il personale amministrativo necessario alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di due unità di personale appartenenti alla categoria D. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010. Al predetto personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, compete un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento
- dans les cas où cela s'avère nécessaire soit du fait de la particularité ou de la complexité des matières traitées, soit du fait du degré ou du siège de la juridiction compétente – ainsi que d'accomplir les formalités administratives et comptables y afférentes;
- e) De conseiller les structures et les organes régionaux quant aux questions liées au contentieux;
- f) D'accomplir les formalités et de veiller aux actes relatifs aux recours extraordinaires devant le chef d'État contre les actes pris par l'Administration régionale;
- g) De prendre en charge les frais de défense des administrateurs et des fonctionnaires régionaux dans les cas et dans le respect des limites établis par les dispositions en vigueur.
3. L'Avocature de l'Administration régionale est dirigée par un avocat dirigeant choisi soit parmi les personnels de la catégorie unique de direction qui justifient de l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat et des autres conditions requises par la loi aux fins de l'inscription à la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578 du 27 novembre 1933 (Ordre juridique des professions d'avocat et de procureur) – converti, avec modifications, par la loi n° 36 du 22 janvier 1934 – et mandaté suivant les modalités établies pour l'attribution des mandats de direction par la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), soit, dans le respect du cinquième alinéa de l'art. 20 de ladite loi régionale, parmi les professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale et ayant exercé la profession d'avocat pendant cinq ans au moins avant l'attribution du mandat en cause. Le traitement global de l'intéressé est établi par la convention collective régionale relative à la catégorie de direction et tient compte de l'importance de l'activité exercée.
4. L'Avocature de l'Administration régionale présente chaque année au président de la Région un rapport sur l'état du contentieux concernant l'Administration régionale et sur les exigences d'organisation et de fonctionnement de sa structure, qui dispose du personnel administratif nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives et comptables y afférentes.
5. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au présent article, les effectifs de l'Administration régionale fixés au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) sont augmentés de deux fonctionnaires de catégorie D. Les postes y afférents sont couverts par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 40/2010. Les fonctionnaires en cause, qui doivent justifier de l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat, ont droit à une indemnité dont le montant est établi dans le cadre de la convention collective décentralisée au sens du cinquième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 22/2010,

to delle funzioni di assistenza legale dell'Amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, in ordine all'iscrizione dei dirigenti e dei funzionari addetti all'Avvocatura regionale all'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del r.d.l. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934.

Art. 2
(Disposizione transitoria)

1. Alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Avvocatura regionale si provvede non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Restano fermi gli incarichi di patrocinio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, è determinato in euro 115.000, a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 marzo 2011.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

compte tenu des fonctions d'assistance légale exercées au profit de l'Administration régionale.

6. Le Gouvernement régional décide, par délibération, l'inscription des dirigeants et des cadres préposés à l'Avocature de l'Administration régionale sur la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578/1933 converti, avec modifications, par la loi n° 36/1934.

Art. 2
(Dispositions transitoires)

1. L'organisation et le fonctionnement de l'Avocature de l'Administration régionale sont définis dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les mandats de représentation en justice déjà attribués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu'à la conclusion des procès en cours et des appels y afférents.

Art. 3
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du cinquième et du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi est fixée à 115 000 euros à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.12 (Autres mesures relatives au personnel régional) du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 mars 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 131;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 58 del 14 gennaio 2011);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 18 gennaio 2011;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 20 gennaio 2011;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 22 febbraio 2011, su nuovo testo e relazione del Consigliere Luciano CAVERI;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 09 marzo 2011 con deliberazione n. 1688/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 14 marzo 2011.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 131 ;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 58 du 14 janvier 2011);
 - présenté au Conseil régional en date du 18 janvier 2011 ;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 20 janvier 2011;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 22 février 2011 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller Luciano CAVERI ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 09 mars 2011 délibération n. 1688/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 14 mars 2011.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. 6.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«59.1. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonché dei propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.

2. *Gli atti giudiziari e giurisdizionali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.»*

⁽²⁾ L'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevede quanto segue:

«b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.»

⁽³⁾ L'articolo 20, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

«5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.»

⁽⁴⁾ L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

«1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2860 unità di personale di cui 143 unità con qualifica di dirigente, ivi comprese 21 unità provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1 unità con qualifica di dirigente, trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée 86 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.»

⁽⁵⁾ L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

«1. Per l'anno 2011, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con

le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2011 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2011.».

⁽⁶⁾ L'articolo 47, comma 5, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

«5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva decentrata, la quale coincide con la contrattazione di settore nel caso in cui il settore è composto da un solo ente, assicura, in particolare, adeguati livelli di efficienza e produttività dei

servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati programmati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità. La contrattazione collettiva decentrata e di settore si svolge sulle materie ed entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di comparto. Il contratto collettivo di comparto definisce, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata o di settore. Alla scadenza del termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.».

⁽⁷⁾ Vedasi nota 2.

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 14 depositato il 7 marzo 2011.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 14 depositato il 7 marzo 2011

del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in ROMA alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della Legge Regionale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 40 del 10 dicembre 2010, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali*», pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011.

Con la Legge Regionale n. 40 del 10 dicembre 2010, che consta di cinquantuno articoli, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

È avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1 - L'articolo 9, comma 1, della legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispone che «per l'anno 2011, la Giunta Regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per

gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».

Tale disposizione, prevedendo che, per l'anno 2011, la spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, non può superare il 70% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, si pone in contrasto con i principi previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente le "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/10 citato stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che tali "disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale".

Il legislatore regionale, quindi, elevando al 70% il limite delle spese relative al personale, eccede dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto di autonomia, di cui alla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Per i suesposti motivi si conclude perché l'articolo 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 40/2010 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011.

Roma, 24 febbraio 2011.

L'Avvocato dello Stato
Gabriella PALMIERI
